Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato 19 novembre | Numero 271

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 1° volume della Raccolta ufficiale dell'anno 1921

Si rende noto a tutti gli abbonati alla « Raccolta ufficiale delle leggi e decreti » che si è ora ultimata la spedizione del 1° volume della Raccolta dell'anno 1921.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52 - Roma (16) entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della « Raccolta ufficiale » per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, ***concernente la proroga di contratto di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477;

Veduto il decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione contemplati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5

dell'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, già prorogati con R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, al 1° luglio 1922, sono ulteriormente prorogati al 1° luglio 1923.

Durante il nuovo periodo di proroga, dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, il locatore può chiedere, in aggiunta agli aumenti di pigione di cui all'art 2 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, e all'art. 1 capoverso del decreto 3 aprile 1921, n. 331, un ulteriore aumento non superiore al 25 per cento della pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 2.

Sono parimenti prorogati al 1° luglio 1923 i contratti di locazione contemplati negli articoli 3 e 5 del mentovato decreto 18 aprile 1920, n. 477.

Per i contratti contemplati nell'art. 3 il locatore potrà chiedere in aggiunta agli aumenti consentiti dall'art. 4 del decreto medesimo, un ulteriore aumento non superiore al quindici per cento della pigione che era in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per i contratti contemplati nell'art. 5 l'aumento che, in aggiunta a quelli dallo stesso articolo consentiti, il locatore avrà facoltà di chiedere, non potrà eccedere il dieci per cento della pigione in corso alla data suindicata. Tale nuovo aumento non sarà tuttavia applicabile relativamente alle case di abitazione nella città di Roma, allorquando la pigione annua in corso al 18 aprile 1920 non superasse le lire duemila.

Art. 3.

Le date del 1° luglio 1922 e 30 giugno 1923 sopra stabilite per la ulteriore proroga, s'intendono sostituite, per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria, immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti.

Art. 4.

I contratti stipulati fra il locatore e i terzi con data certa anteriore a quello del presente decreto e relativi alle categorie di case da esso contemplate hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1562, *che autorizza la Banca d'Italia a istituire in Fiume una propria filiale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 4 agosto 1921, n. 1176, che approva talune modificazioni ed aggiunte allo statuto predetto, e dà facoltà alla Banca d'Italia di istituire filiali fuori del Regno, previa speciale autorizzazione decretata dal R. Governo;

Vista la nota diretta dal Governo provvisorio di Fiume, in data 16 agosto 1921, alla Direzione generale della Banca predetta, nella quale, su conforme desiderio di quei ceti commerciali e industriali, è espresso il voto che la Banca medesima istituisca in Fiume una propria rappresentanza, che sostituisca la sede fiumana della Banca austro-ungarica, ora in liquidazione, ed assicuri il rifornimento della valuta italiana, che nella funzione di medio circolante ha in gran parte sostituita ogni altra;

Considerato che la Direzione generale della Banca d'Italia, ha riconosciuto l'opportunità di accogliere il voto suddetto, e che la medesima si manifesta di per se stessa evidente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Banca d'Italia è autorizzata a istituire in Fiume una propria filiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, *in udienza del 9 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1.000.000 occorrenti al Ministero delle colonie.*

SIRE!

Per il recente movimento tellurico verificatosi nella Colonia eri-

trea, si sono rese necessarie nuove urgenti provvidenze in soccorso di quelle popolazioni.

Il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 34 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha, pertanto, deliberato di autorizzare, mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, una nuova assegnazione di L. 1 000 000 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, da erogarsi come contributo, per lo scopo predetto, al bilancio della Colonia eritrea.

L'unito schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento del quale si tratta.

Relazione e Regio decreto 9 ottobre 1921, n 1539, *che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per l spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3 323.048,92 rimane disponibile la somma di L. 6.676 951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire un milione (L 1 000.000) da portarsi in aumento, al capitolo n. 51-*bis* « Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia eritrea, per provvedere a lavori pubblici in conseguenza del terremoto, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

La somma di L. 1.000.000, inscritta giusta il precedente articolo al capitolo n 51-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, è assegnata ai seguenti articoli dell'entrata e della spesa del bilancio della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1921-922;

ENTRATA.

Art. 16-*bis*. — Contributo straordinario dello Stato per provvedere a lavori pubblici vari in conseguenza del terremoto, ecc.

SPESA.

Art. 44-*ter*. — Lavori pubblici vari in conseguenza del terremoto, ecc.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 23 ottobre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di* **L. 1.500.000,** *occorrenti al Ministero delle colonie*

SIRE!

Per provvedere alle spese della Delegazione italiana alla Conferenza del disarmo in Washington il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere l'occorrente somma di L. 1.500.000 al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, per assegnarla ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio finanziario.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta Sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento come sopra deliberato.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1541, *che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III,

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.913.048,92 rimane disponibile la somma di L. 5.086.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap n 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire un milione cinquecentomila (L. 1 500.000) da assegnarsi al capitolo di nuova istituzione n 49-*ter* « Spese varie per la conferenza del disarmo a Washington » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1511. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale « Pietro Achille Faccanoni », con sede nel comune di Sarnico, è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1512. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa Ricovero G. B. Bianchi », con sede nel comune di Maderno, è eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1513. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Tappero », con sede nel comune di Agliè, è eretta in Ente morale, con amministrazione provvisoria.

N. 1514. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Pia fondazione Francesco Nicolò Caccia Dominioni » per gli italiani poveri di Tunisi, con sede in Roma, è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modificazioni.

N. 1515. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è stato autorizzato il comune di Crocefieschi (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e ne è stato omologato il regolamento, con alcune modifiche.

N. 1516. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è stato autorizzato il comune di Crevola Sesia (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e ne è stato omologato il regolamento.

N. 1517. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è stato autorizzato il comune di Calolzio (Bergamo) ad applicare la tassa di soggiorno e ne è stato omologato il regolamento.

N. 1528. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e il commercio, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, le Regie accademie commerciali di Trento e Trieste sono autorizzate a rilasciare ai propri licenziati il titolo di « ragioniere commerciale » a decorrere dall'anno 1918-919.

N. 1532 Regio decreto 3 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e per gli affari di culto è eretto in Ente morale il collegio di Sant'Alessio Falconieri dei Servi di Maria, con sede in Roma, instituito per le missioni apostoliche all'estero e specialmente nelle Americhe e nell'Africa, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1535. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato lo statuto del Monte di Pietà di Mazzara del Vallo.

N. 1537. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, è approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Asti.

N. 1544. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Udine è riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1545 Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Roccabianca, è riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1546. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, è eretto in Ente morale l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto organico.